



TRIBUNALE DI ANCONA

II SEZIONE CIVILE

Decreto di omologazione di piano del consumatore

IL GIUDICE DELEGATO

letta la proposta di piano del consumatore presentata il 6.7.2018 da **SAGRATI DINO** nato a **Corinaldo (AN) il 31.10.1965** ;

richiamato il contenuto del proprio decreto in data 16.7.2018 in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura ,alla conformità dei contenuti della proposta alle norme imperative ed ai i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012;

rilevato che all'udienza del 19.9.2018 il creditore Susanne Serfilippi depositava memoria di costituzione con la quale si opponeva all'omologa del piano ma, nella medesima data, depositava in cancelleria rinuncia alla opposizione a dichiarazione di adesione al piano presentato;

preso atto che, a seguito dell'udienza fissata ex art 12 bis l comma L 3/2012, l'unico altro creditore Finanziaria Agos SPA, non si costituiva;

Pur non essendo stata formulata una contestazione da parte dei creditori, la valutazione cui il giudice delegato è chiamato deve comunque riguardare la convenienza del piano rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, secondo le forme degli artt 14 ter e ss L 3/2012.

Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare, in questa sede (art 12 bis commi 2, 3 e 4):

- 1- la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC;
- 2- la fattibilità del piano sottostante alla proposta ;
- 3- la idoneità dello stesso a soddisfare i crediti impignorabili nonché i tributi costituenti risorse proprie della UE, IVA e ritenute;

V.G. 2689/2018

REP. 4160/2018

Cron. 6061/2018

N. 1/2018 VG

4- che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche ricorrendo al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

5- che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore alla alternativa liquidatoria di cui alla L 3/2012 stessa.

Con riferimento

Quanto al primo profilo:

La valutazione sul punto è positiva.

- a) sussiste una situazione di sovraindebitamento, come definita dall'art 6 comma 2 lett a) L 3/2012: le risorse liquide o facilmente liquidabili a disposizione del debitore, come esposte analiticamente dall'OCC e documentate con il ricorso, sono destinate alle esigenze di vita , sanitarie e di assistenza del consumatore;
- b) sussistono tutte le condizioni di cui all'art 7 comma 1 bis L 3/2012;
- c) il corredo documentale richiesto dall'art 9 commi 2 e 3 bis è completo; la relazione dell'OCC è completa, logica ed esauriente rispetto a tutti gli aspetti;
- d) Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

Quanto al secondo profilo

La **proposta** attuale prevede :

il pagamento secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso del Sagrati Dino e delle sue figlie.

In particolare, poiché le entrate mensili del nucleo familiare ammontano a circa € 1509,64 e la somma di cui il ricorrente ha necessità per soddisfare le esigenze familiari è di circa € 639,00, cui vanno aggiunti € 708,40 quale assegno di mantenimento mensile, viene destinata la somma di € 100,00 per soddisfare i creditori.

Il debito complessivo è di 12.669,92 per cui il pagamento avverrà in 124 rate di cui le prime sei, destinate a saldare gli arretrati legati al mantenimento delle figlie, pari ad € 120 ciascuna.

Il pagamento del compenso spettante al professionista nominato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla legge agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento del consumatore avverrà, successivamente e comunque non oltre l'anno dall'approvazione del piano.

Venendo alla **valutazione di fattibilità** - che il Giudice è chiamato a svolgere nell'ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi , dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta – sulla base della attestazione



del professionista OCC e della documentazione prodotta dai debitori si evince che il piano è attuabile.

La legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità:

- l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano
- l'attuabilità del piano stesso, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentirne il rispetto.

La Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta da debitore (perizie di stima; dichiarazioni dei redditi, attestati di pensione); possono pertanto esserne recepiti le valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione.

- **In ordine al punto quattro :**

- Si è detto dell'origine del debito da risanare: può certamente affermarsi che il consumatore non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere , né ha colposamente determinato il sovraindebitamento. Risulta infatti che nel momento in cui ha fatto ricorso al credito (2005), la sig.ra Tittarelli aveva un reddito da lavoro e le sue entrate erano integrate dal reddito percepito dal marito, deceduto nel 2008.

- **In ordine al giudizio di convenienza (punto cinque):**

- il raffronto deve essere operato fra la soluzione proposta con il piano e quanto il creditore potrebbe ricavare dall'esecuzione forzata sui beni del debitore , attraverso il procedimento di liquidazione disciplinato dagli artt 14 ter e ss L 3/2012.

Plausibilmente il ricavato della liquidazione forzata sarebbe incapiente per l'intero credito – avendo il sagrati quale unico bene mobile una FIAT Punto immatricolata nel 2009 ed un conto corrente presso la Banca di Credito cooperativo , utilizzato solo per l'accredito dello stipendio e le spese correnti.


Al più si potrebbe ottenere il pignoramento dello stipendio in misura complessivamente inferiore a quella che con la proposta di rateizzazione mensile il Sagrati si offre volontariamente di attuare. Peraltro la realizzazione effettiva di eventuali azioni esecutive comporterebbe per i creditori degli aggravii di spese.

Per tutte le ragioni esposte il piano proposto dal consumatore SAGRATI DINO può essere omologato.

- Nulla per le spese, non avendone il creditore opponente chiesto il rimborso.

- P.Q.M.

- 1) omologa il Piano del Consumatore proposto da SAGRATI DINO, secondo proposta e piano riportati in motivazione;
- 2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ancona, a spese e cura del ricorrente;
- 3) nulla per le spese del procedimento.



Ancona, 20.9.2018



Il Giudice Delegato
Giuliana Filippello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ancona, il 20 SET, 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Simone...